



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

---

**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

---

composta dai magistrati

dr Giuseppe Ferreri

Presidente

dr Monica Zema

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_

R.G.,

**PROMOSSA DA**

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale  
rappresentante pro tempore;

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ in data ( \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_);

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati \_\_\_\_\_,

( \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_);

**APPELLANTI**

**CONTRO**

(C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati

\_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_;

## E CON L'INTERVENTO DI

(C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di \_\_\_\_\_ a sua volta mandataria con rappresentanza della l. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), cessionaria del credito oggetto di causa, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tito Monterosso;

## INTERVENIENTE VOLONTARIA

\*\*\*\*\*

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 marzo 2021.

La Corte ha osservato:

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2016 la l. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il \_\_\_\_\_ deducendo: che la ditta attrice aveva intrattenuto presso il \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_, un rapporto di conto corrente contrassegnato con il n. \_\_\_\_\_, regolato dal contratto di conto corrente del \_\_\_\_\_ e da due aperture di credito dei di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ beneficiando delle condizioni economiche della convenzione "Confarfidì"; che il rapporto era garantito da fideiussione prestata dal \_\_\_\_\_ nonché da pegno su una polizza vita; che i contratti erano nulli per mancanza di valida sottoscrizione da parte della Banca; che nulle erano le clausole del contratto di conto corrente relative alla previsione degli interessi passivi, sia con riferimento alla determinatezza del tasso da applicarsi, sia riguardo alle modalità della loro contabilizzazione periodica; che parimenti nulle erano le clausole in esso previste, con le quali erano stati pattuiti oneri accessori, quali spese e commissioni; che gli interessi pattuiti erano usurari; che illegittime erano le variazioni delle condizioni economiche applicate al rapporto.

Chiedevano, pertanto, la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla Banca, altresì instando per la concessione del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. del pegno costituito sulla polizza vita.

La Banca, costituitasi in giudizio, contestava le pretese avversarie ed eccepiva l'inammissibilità della domanda, per essere intervenuta, in data 4/12/2012, una

transazione "a carattere tombale", con la quale la [redacted] rinunciava a qualunque pretesa discendente dal rapporto oggetto di causa.

Con sentenza n. [redacted] il Tribunale adito rigettava la domanda attrice e regolava le spese in base al principio della soccombenza.

Avverso la sentenza la [redacted] e [redacted] hanno interposto appello sulla base di quattro ragioni di censura.

Si è costituito [redacted], successore a titolo universale di [redacted] [redacted], resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio è altresì intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la [redacted], mandataria con rappresentanza della [redacted], a sua volta mandataria con rappresentanza di [redacted] cessionaria del credito oggetto di causa, facendo proprie le difese del [redacted].

La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 17 marzo 2021, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda ritenendo stipulata fra le parti una transazione novativa; che nessuna valenza novativa poteva essere riscontrata nell'accordo in questione; che il giudice aveva omesso di pronunciarsi in merito alle dedotte nullità, rilevabili anche d'ufficio; che l'accordo *inter partes* non aveva ad oggetto la rinuncia a far valere le nullità delle clausole contrattuali; che, in ogni caso, la transazione era nulla giusta il disposto dell'art. 1792 c.c.

Con il secondo motivo assumono gli appellanti la contraddittorietà della motivazione adottata dal primo giudice, che dopo avere affermato il carattere novativo della transazione, aveva poi attribuito ad essa carattere conservativo.

I motivi sono infondati.

Con lettera del 17 aprile 2012, avente ad oggetto "*richiesta adeguamento tasso d'interesse - c/c [redacted] e rimborso delle maggiori somme addebitate*" la [redacted] premesso che "*da marzo 2009 ha avuto accordato uno scoperto di conto corrente convenzionato e garantito dal Consorzio Fidi CONFARFIDI*" assumeva che "*da una verifica abbiamo riscontrato una diversa applicazione del tasso concordato, pertanto con la presente chiediamo di aver adeguato il tasso del c/c in oggetto, ed il rimborso dei maggiori interessi debitori nel triennio marzo 2009 – marzo 2012*".

La Banca, in data 30 giugno 2012, accreditava in favore della la somma di €. e, in data 4 dicembre 2012, l'ulteriore importo di €.

A fronte dell'avvenuto pagamento la , con "dichiarazione satisfattiva" del 4/12/2012 così scriveva: "giusta il rimborso per adeguamento/condizioni da Voi già operato nelle competenze di conto al 30/06/12, nonché giusta l'accredito in data odierna dell'ulteriore rimborso a saldo €. , la sottoscritta dichiara di ritenersi soddisfatta di quanto operato e di non avere più nulla a pretendere nei confronti di Codesto Istituto".

Dalle espressioni utilizzate si ricava l'ampia rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti della Banca (essendo la correntista pienamente soddisfatta dell'avvenuto accredito delle somme a tacitazione di quanto illegittimamente corrisposto all'istituto di credito in virtù del rapporto inter partes), dovendosi per tal via ritenere preclusa la domanda a far valere la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente (che gli appellanti limitano oggi alla applicata capitalizzazione degli interessi passivi, al carattere usurario degli interessi, all'addebito di "commissioni e spese ecc. ecc."), volta ad ottenere la condanna della Banca alla restituzione di quanto la ritiene di avere illegittimamente versato. Nullità, queste, che ben avrebbe potuto far valere all'epoca, ed alle quali ha rinunciato a mezzo del richiamato negozio dispositivo, volto a definire ogni eventuale contenzioso relativo al periodo pregresso.

Inoltre, gli appellanti non possono invocare l'applicazione del disposto dell'art. 1972 c.c.

Ed invero, costituisce principio dal quale non vi è ragione di discostarsi che "L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso" (v. Cass. nn. 2413/2016, 23064/2016).

Deve pertanto escludersi la nullità della transazione in oggetto atteso che non vengono neppure allegate l'illiceità della causa del contratto di conto corrente, la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, ovvero l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo.

Alla luce delle superiori considerazioni, correttamente il primo giudice ha escluso che ricorressero le condizioni per disporre un accertamento tecnico sui rapporti di dare ed avere fra le parti, conseguendo da ciò il rigetto del terzo motivo, con il quale gli appellanti si dolgono della mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio.

Parimenti infondato è l'ultimo motivo, avente ad oggetto il capo di condanna alle spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.

Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

### **P.Q.M.**

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del giudice unico del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellata e dell'interveniente, le spese del grado, che liquida per ciascuna di esse in complessivi €. 3.777,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 28 aprile 2021.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

*(firma digitale)*

**IL PRESIDENTE**

*(firma digitale)*